

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 125/32/2011

Ritenuto in fatto:

Con ricorso proposto in data 30.04.2008 la Società E.M.L. s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento notificato in data 6.12.2007 con il quale l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Cotogno contestava che la Società aveva indebitamente dedotto costi in violazione del principio della competenza per € 3.098,00 e costi in violazione del principio di inerenza per € 69.319,00, di conseguenza li riprendeva a tassazione. Inoltre a seguito di rilievi emersi da una verifica fiscale presso la Società riteneva inattendibile la tenuta della contabilità, per cui in base alla normativa in materia di studi di settore l'Ufficio determinava induttivamente maggiori ricavi per € 83.138,00.

L'istanza in autotutela non veniva accolta e la Società presentava ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi con sentenza 104/2/09 del 27.04.2009 accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio. Interponeva appello l'Ufficio ribadendo quanto sostenuto in prime cure, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza, denunciando il difetto di regolare formazione del contraddittorio in violazione degli artt. 12 e 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

La Società si costituiva in giudizio, contestando quanto sostenuto dall'Agenzia chiedendo la conferma della sentenza di 1 ° grado.

La Commissione, esaminato il fascicolo, condivide il percorso e le argomentazioni dei primi giudici, difatti come sostenuto nell'atto di costituzione in giudizio, il dato dell'iscrizione del difensore riportato nel ricorso introduttivo era relativo all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano in quanto solo nel 2008 veniva costituito il nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi al quale il Dott. Vi. veniva iscritto d'Ufficio al n. 254/A.

Sul punto relativo all'accertamento induttivo ed inattendibilità della contabilità si evidenzia che la Suprema Corte Sez. Trib., Ordinanza n. 2804 del 5.02.2009 (ali. c) e Sez. Trib. 5.12.2005 n. 26388, sostiene che non è sufficiente, ai fini del maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione di un media di ricarico differente rispetto a quella mediamente applicata al settore di appartenenza; ma occorre invece che risulti qualche elemento ulteriore tra cui l'abnormità e l'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore, incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti.

Nella fattispecie in esame, trattandosi di attività commerciale che al tempo dei fatti era iniziata da poco più di un anno, l'Ufficio non ha bene evidenziato tale abnormità o irragionevolezza rispetto alla media di settore.

Anche i riferimenti al conto cassa negativo, si ritiene non sufficiente ritenere tutta la contabilità inattendibile con riferimento all'errore solo formale nell'avere imputato un prelievo di € 1000,00 in realtà registrato e mai effettuato in data 30.12.2003 e che ha generato alla riapertura dei conti annuali un effetto negativo a cascata limitato ai movimenti di cassa immediatamente successivi.

Con riferimento alla valutazione delle rimanenze finali non si può parlare, come sostiene il contribuente di omissione tout court tanto più che lo stesso valore dichiarato dal contribuente delle rimanenze finali è ripreso dagli stessi accertatori nel ricalcolo del maggiore imponibile. Nel resto la Commissione concorda con quanto deciso ed

argomentato dai primi giudici e pertanto la sentenza va confermata. La controvertibilità della questione costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello, confermando l'impugnata sentenza. Spese compensate.